

Fra uguaglianza e differenza: la «completezza di prospettive» derivante dalla «diversità di sesso» per una reinterpretazione dei principi di parità di genere e antisubordinazione

*Benedetta Liberali**

DOI: 10.54103/milanoup.245.c627

ABSTRACT ITALIANO: Attraverso il richiamo di tre specifiche decisioni della Corte costituzionale relative all'esercizio delle funzioni giurisdizionali è possibile trarre alcune conclusioni circa la costruzione del principio di parità di genere, nella sua specifica declinazione antisubordinazione. Si supera così la mera (e pure fondamentale) prospettiva antidiscriminatoria, per giungere a una nozione di uguaglianza costituzionale complessa, che valorizza i generi senza neutralizzarli o assimilarli.

ABSTRACT ENGLISH: By referring to three specific decisions of the Italian Constitutional Court relating to the exercise of judicial functions, it is possible to draw some conclusions about the construction of the principle of gender equality, in its specific "anti-subordination" form. This goes beyond the mere (albeit fundamental) anti-discriminatory perspective to arrive at a notion of constitutional complex equality that values genders without neutralizing or assimilating them.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Da una «qualche sfera di apprezzamento» per il principio di uguaglianza per una «migliore organizzazione» e un «più proficuo funzionamento dei diversi uffici pubblici», anche al fine di «meglio utilizzare le attitudini delle persone»... – 3. ...all'«irrimediabile contrasto» con l'art. 51 Cost. dell'esclusione delle donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici... – 4. ...fino ad arrivare al «peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza» e alla «completezza di prospettive» derivante dalla diversità di sesso.

1. Premessa

Il convegno dedicato alla celebrazione dei centocinquanta'anni degli ordini forensi ha offerto una importante occasione per tornare a ragionare con contributi

* Professoressa associata di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano (ORCID 0000-0002-3225-836X).

multidisciplinari sul principio di uguaglianza e di parità di genere, nello specifico settore della professione forense¹

Nella prospettiva del diritto costituzionale sono note le ampie e autorevoli riflessioni sul lungo cammino verso l'effettiva parità di genere, che per molti aspetti risulta non ancora compiuto e rispetto al quale si conferma la necessità di un approccio multidisciplinare che affianchi alle misure normative nei diversi settori di interesse riflessioni anche sull'utilizzo del linguaggio, sull'importanza delle parole e sull'evoluzione della cd. coscienza sociale, fino ad arrivare alle problematiche sottese alla violenza di genere².

Con riguardo al linguaggio e alle parole vengono in rilievo alcune evocative espressioni, che restituiscono perfettamente la portata di questi temi (pensiamo alla «parità ambigua» o al «difficile cammino della democrazia paritaria»³, nello specifico campo della rappresentanza politica femminile, ma non solo, riferendosi quest'ultima all'obiettivo di «costruire un modello nel quale agli uomini e alle donne appartengano a pieno titolo sia la sfera pubblica che quella privata»⁴), rispetto ai quali si rivela essenziale la ricostruzione dei lavori preparatori dell'Assemblea costituente sia sull'art. 3 Cost., sia sulle altre disposizioni costituzionali

1 Si rinvia innanzitutto al volume di R. Bianchi Riva, C. Spaccapelo (a cura di), *Parità di genere e professioni legali. Una lunga storia...*, Milano, Milano University Press, 2023, e a R. Bianchi Riva, *Parità di genere e indipendenza dell'avvocatura tra prospettive storiche e contemporanee*, in *Italian Review of Legal History*, 2024, 10/2, pp. 441 ss. Sulla parità di genere in magistratura, settore contiguo se pure differente, si vedano i contributi pubblicati in M. D'Amico, C.M. Lendaro, C. Siccardi (a cura di), *Eguaglianza di genere in Magistratura. Quanto ancora dobbiamo aspettare?*, Milano, FrancoAngeli, 2017.

2 Rispetto a questo ultimo tema, che risulta strettamente correlato al principio di parità, e per il suo inquadramento alla luce dei principi costituzionali si rinvia a M. D'Amico, *Uno sguardo d'insieme: dai principi costituzionali al sistema normativo vigente*, in M. D'Amico, C. Nardocci, S. Bissaro (a cura di), *Le violenze contro la donna. Origini, forme, strumenti di prevenzione e repressione della violenza di genere*, Milano, FrancoAngeli, 2023, 13 ss. Si veda F. Poggi, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, I, pp. 51 ss., per l'approfondimento sulle problematiche relative alla definizione stessa di violenza di genere, poiché non vi è «una (ri)definizione univoca di “violenza di genere” (o “violenza fondata sul genere”) e, anzi», tale nozione spesso è «affidata ad una comprensione intuitiva» o viene «precisata in modo molto approssimativo» (ivi, p. 65). È possibile individuare diversi sensi in cui intendere la violenza: «un comun denominatore [...] è quello di rappresentare delle forme di violenza [...] in qualche modo funzionali a mantenere una struttura genderizzata binaria caratterizzata da una discriminazione, un predominio, un'oppressione, una dominazione [...] degli uomini ai danni delle donne». Si vedano, inoltre, le riflessioni multidisciplinari svolte in M. D'Amico, B. Liberali (a cura di), *I diritti delle donne. Problematiche attuali e prospettive future - Women's Rights. Current Issues and Future Perspectives*, Torino, Giappichelli, 2024.

3 Tali espressioni sono di M. D'Amico, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, Torino, Giappichelli, 2011, e Ead., *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, Raffaello Cortina, 2020.

4 M. D'Amico, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, op. cit., p. 139.

che quel principio di uguaglianza (non solo formale, ma anche e soprattutto sostanziale) declinano in tanti e diversi settori dell'ordinamento⁵.

Il linguaggio e la scelta delle parole sono stati particolarmente significativi durante i lavori dell'Assemblea costituente, riflettendosi ancora oggi nel testo della nostra Costituzione e anche in alcune decisioni della Corte costituzionale, chiamata a interpretare non solo le disposizioni oggetto di censura, ma anche i parametri costituzionali evocati.

Proprio da alcune ben note decisioni della Corte costituzionale relative all'esercizio delle funzioni giurisdizionali è possibile trarre decisive argomentazioni che sostanziano il principio di parità di genere e il principio *antisubordinazione*⁶, attraverso le quali si può giungere all'individuazione di una vera e propria *uguaglianza complessa* che valorizza il genere, in particolare quello femminile, senza neutralizzarlo, ma anzi contribuendo alla «ridefinizione dell'universale che non può più semplicisticamente coincidere con gli orizzonti e le categorie del diritto preesistenti in una prospettiva meramente assimilazionistica del “femminile” entro costruzioni normative e istituti definiti da un orizzonte di esperienza esclusivamente “maschile”»⁷.

5 A tale proposito si rinvia ancora a M. D'Amico, *Una parità ambigua*, op. cit., pp. 51 ss., e Ead., *La Costituzione al femminile. Donne e Assemblea costituente*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 17 ss.

6 Sul principio antisubordinazione di genere si veda innanzitutto B. Pezzini, *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio antisubordinazione di genere*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza*, cit., p. 11 s., laddove in particolare sottolinea che la «regola antidiscriminatoria agisce l'uguaglianza [...] in un processo ascensionale di inclusione, che apre al soggetto discriminato l'accesso a uno spazio prima o altrimenti precluso», ma la medesima prospettiva antidiscriminatoria «rischia di risultare, troppo spesso e troppo facilmente, astrattamente neutralizzante o di smarrirsi nella vana rincorsa di un'impossibile simmetria tra sessi e generi». Al contrario la «regola antisubordinazione [...] agisce l'uguaglianza innestando un processo circolare di ri-definizione di tutti i soggetti coinvolti, in cui lo spazio stesso viene ridefinito per essere reso abitabile da tutti e da tutte». In tal modo la «concezione antisubordinazione consente di pensare alla differenza di genere in modo *originario o costitutivo*, facendo sì che non sia la differenza di sesso (e in particolare, la differenza del sesso femminile) a essere invocata davanti alla norma per aspirare – in quanto *particolare* – all'inclusione nella norma assunta come *universale*, ma sia la norma stessa a essere posta in discussione “in quanto generalità solo apparente (perché protegge e difende soltanto il potere d'uno dei due sessi)”». Si veda ancora B. Pezzini, *La qualità fondativa e fondante della cittadinanza politica femminile e dell'antifascismo: tra mitologia e attualità*, in F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi (a cura di), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente*, Milano, FrancoAngeli, 2018, p. 346, che afferma che il «principio antisubordinazione di genere, novità fondativa e fondante della Costituzione repubblicana, è frutto dell'attribuzione dei diritti politici alle donne con la quale si compie una rivoluzione *topografica* complessiva».

7 B. Pezzini, *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio antisubordinazione di genere*, op. cit., p. 13, che ritiene che la Costituzione incorpori tale principio, «nel quadro della autodefinizione dei percorsi di vita riconosciuta dai principi fondamentali del personalismo e di uguaglianza degli artt. 2 e 3 Cost.», imprimendo «alle relazioni tra i sessi, in tutti i contesti

Tali considerazioni, con ogni evidenza, ben possono estendersi anche al contiguo, se pure differente, settore della professione forense, tenendo conto che per ora la Corte costituzionale non ha avuto specifica occasione di occuparsene⁸.

Tenendo conto di tutte le più ampie e generali riflessioni che sono state compiute su questi temi e che in questa sede non è possibile ripercorrere compiutamente, ci si intende soffermare in modo particolare su una concisa, ma densa decisione della Corte costituzione che, forse ancora poco valorizzata, sembra confermare la prospettiva dell'*uguaglianza complessa* che tiene conto della *differenza di genere* di cui si è fatto cenno. Per contestualizzare questa decisione si rivela necessario riprendere alcuni passaggi – significativi per le espressioni e le parole di cui la Corte fa uso – delle storiche sentenze n. 56 del 1958 e n. 33 del 1960, in cui si avvia quella che può essere definita la decisiva e progressiva evoluzione della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale⁹.

in cui si svolgono, la direzione volta alla rimozione di ogni forma della subordinazione di genere, per rendere possibile la valorizzazione della autonomia personale secondo una declinazione sessuata (consapevole della differenza, non astrattamente neutralizzata)». Sempre B. Pezzini, *Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960*, in *Osservatorio costituzionale*, 2021, V, p. 46, specifica che «la lezione dell'uguaglianza complessa della Costituzione repubblicana» consiste «nella necessità di attivare costantemente in tutti i formanti giuridici la revisione degli strumenti ereditati da una tradizione monogenere che impediscono di riconsiderare la concettualizzazione dell'universale: a cominciare dalla *neutralità di genere* delle norme giuridiche, che è solo apparente nella misura in cui consiste, in realtà, nell'attiva *neutralizzazione del genere*, per cui il genere femminile, in origine *escluso tout-court*, viene successivamente "neutralizzato" attraverso un'assimilazione che lo priva di rilevanza giuridica». Si vedano, inoltre, i numerosi contributi pubblicati in G. Azzariti (a cura di), *Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022. Si veda A. Apostoli, *L'attuazione della CEDAW nell'ordinamento interno*, in *DPCE online*, 2021, I, p. 59, laddove soffermandosi sull'art. 3, secondo comma, Cost., sottolinea che le «differenze dovrebbero [...] essere considerate elementi posti a fondamento della struttura sociale complessiva poiché servono a definire e a distinguere ciò che è uguale da ciò che non lo è, specificando che ogni situazione di differenza trae origine da una condizione di potere che richiede la rimozione degli ostacoli», oltre che E. Catelani, *Eguaglianza e differenza: una dicotomia o due valori complementari?*, in G. Azzariti (a cura di), *Uguaglianza o differenza di genere?*, op. cit., pp. 59 ss.

8 In questo senso si vedano M. D'Amico, C. Siccardi, *Parità di genere e professioni legali: un lungo cammino*, in R. Bianchi Riva, C. Spaccapelo (a cura di), *Parità di genere e professioni legali*, op. cit., p. 14, laddove sottolineano, richiamando le sentenze n. 56 del 1958 e n. 33 del 1960 della Corte costituzionale sulle quali ci si soffermerà oltre, che l'«eliminazione degli ostacoli all'accesso delle donne alle professioni legali ha costituito [...] il punto di partenza della lunga strada della parità e dell'affermazione dei diritti delle donne in ogni altro settore». E, infatti, ancora oggi «la parità nelle professioni legali, dalla magistratura all'avvocatura, non è stata ancora pienamente raggiunta, come dimostrano [...] la sottorappresentanza femminile nelle posizioni di comando, nonché il persistente e profondo divario retributivo nel settore privato e nella professione forense». Si rinvia ancora a M. D'Amico, C. Siccardi, *Parità di genere e professioni legali: un lungo cammino*, op. cit., pp. 23 ss., per i riferimenti normativi tesi a dare attuazione al principio di parità contenuti nella legge n. 247 del 2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*).

9 Sul rapporto e sul rilievo di queste due decisioni B. Pezzini, *Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960*, op. cit., p. 36, afferma che «non si può realmente comprendere la portata della

2. Da una «qualche sfera di apprezzamento» per il principio di uguaglianza per una «migliore organizzazione» e un «più proficuo funzionamento dei diversi uffici pubblici», anche al fine di «meglio utilizzare le attitudini delle persone»...

Come è noto, con la sentenza n. 56 del 1958 la Corte costituzionale ha definito nel senso dell'infondatezza le questioni sollevate sulla legge n. 1441 del 1956 (*Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni*), in relazione agli artt. 3 e 51 Cost., nella parte in cui stabiliva che le donne non potessero essere più degli uomini nella composizione dei collegi delle Corti d'Assise attraverso una espressa limitazione numerica alla loro partecipazione (non più di tre donne) e nonostante la loro precedenza nell'ordine di estrazione rispetto agli uomini.

La Corte, in modo significativo, tiene a richiamare espressamente i «principi informativi» degli artt. 3 e 51 Cost.; in particolare, rispetto al secondo ne sottolinea l'unicità quale declinazione del principio di uguaglianza rispetto al sesso e ne valorizza l'inciso «secondo i requisiti stabiliti dalla legge». La Corte offre una specifica interpretazione della parola «requisiti», ritenendo che in essi vada ricompreso anche il sesso delle persone, benché «la formulazione della norma non offra, sotto l'aspetto letterale, elementi decisivi»: la giustificazione di tale interpretazione viene rinvenuta nella «buona regola [...] di cercare nelle parole della legge un significato che sia, più che possibile, aderente ad un concreto contenuto normativo».

Ecco che, allora, se si dovessero interpretare i «requisiti» come «quelli generali o particolari stabiliti dalla legge ad esclusione del sesso», «la disposizione apparirebbe piuttosto pleonastica, in quanto è ovvio che tutti gli aspiranti ad un pubblico ufficio debbono possedere, siano uomini o siano donne, i requisiti di capacità, età, idoneità fisica e intellettuale, e così via, occorrenti per accedervi». L'inclusione anche del sesso fra i requisiti di cui ragiona l'art. 51 Cost., invece, consente alla norma di assumere «un significato più concreto e l'inciso viene a formare un tutto unico nel contesto del comma del quale fa parte nonché nel contesto dell'intero art. 51» Cost.

Come si anticipava nelle osservazioni introduttive, l'utilizzo e la scelta delle parole si rivelano cruciali per la stessa attività interpretativa delle disposizioni oggetto di censura, ma anche, con tutta evidenza, delle disposizioni che fungono da parametro costituzionale, come emerge chiaramente da questi passi della sentenza n. 56 del 1958. E, sempre in questa prospettiva, risulta altrettanto

sentenza 33 senza porla in relazione con il precedente della sentenza 56/1958». L'A. definisce la sentenza n. 33 quale «vera e propria *pietra miliare* nel percorso della parità», che ha, «indubbiamente, prodotto un rivolgimento del quadro ordinamentale del tempo, che disegnava la condizione femminile sulla base di una ispirazione gerarchizzata e discriminatoria» (*ivi*, p. 32).

significativo che la Corte abbia richiamato diffusamente proprio i lavori preparatori dell'Assemblea costituente. In particolare, la Corte ricorda come in una precedente formulazione l'art. 51 Cost. contenesse l'inciso «conformemente alle loro attitudini secondo norme stabilite da legge», con ciò «indicando, senza alcuna possibilità di equivoco, che le attitudini si riferivano anche al sesso». Dalla successiva sostituzione con l'odierna espressione che si riferisce ai «requisiti stabiliti dalla legge», unitamente alle opinioni espresse e al dibattito maturato nel corso dei lavori preparatori, la Corte costituzionale deduce che l'Assemblea costituente «fu orientata nel senso che, tanto per l'ammissione ai pubblici uffici in generale quanto per l'ammissione in Magistratura, il canone fondamentale fosse quello dell'eguaglianza dei sessi, salve le modalità di applicazione rimesse alla legge».

Ma ancor più incisivamente la Corte, per supportare questa medesima conclusione interpretativa (rispetto alla quale, in ogni caso, la stessa continua a sottolineare che i relativi argomenti non siano del tutto decisivi), tiene a valorizzare «un argomento che attiene all'interpretazione storico-sistematica della norma costituzionale in esame». Tale argomento riguarda la trasformazione radicale del «sistema tradizionale che vigeva nelle leggi e soprattutto nel costume riguardo alla condizione giuridica della donna»: secondo la Corte è «naturale che, pur avendo posto il precetto dell'eguaglianza giuridica delle persone dei due sessi, i costituenti abbiano ritenuto che restasse al legislatore ordinario una qualche sfera di apprezzamento nel dettare le modalità di applicazione del principio, ai fini della migliore organizzazione e del più proficuo funzionamento dei diversi uffici pubblici, anche nell'intento di meglio utilizzare le attitudini delle persone».

Richiamando gli artt. 29 e 37 Cost., la Corte ne rileva l'assenza di un presupposto «ispirato ad un'assoluta e indiscriminata parità livellatrice fra uomini e donne» e, soffermandosi sul principio di uguaglianza senza distinzione di sesso, afferma che «la regola è l'eguaglianza». Proprio valorizzando questo profilo e, dunque, l'accezione soprattutto formale del principio di uguaglianza, la Corte afferma che l'«accertamento di particolari attitudini che rendano più o meno idonei i cittadini dell'uno o dell'altro sesso a determinati uffici pubblici vale e per gli uomini e per le donne. Così non si potrebbe negare, a priori, la legittimità costituzionale di una norma che dichiarasse i cittadini di sesso femminile esclusivamente adatti o più particolarmente adatti a determinati uffici o servizi pubblici».

Sulla base di queste premesse, concludendo per l'infondatezza della questione sollevata, la Corte ritiene «innegabile» che la disciplina censurata «abbia stabilito una differenziazione tra i componenti dei collegi», senza però che la stessa possa considerarsi in contrasto con il principio di uguaglianza. La limitazione numerica ivi prevista non corrisponde, infatti, al «concetto di una minore capacità delle donne ma alla esigenza di un più appropriato funzionamento dei collegi stessi».

La Corte, inoltre, si sofferma su un'ulteriore argomentazione che mirava a cogliere un profilo di irragionevolezza intrinseca della disciplina: questa, infatti, da un lato ammetteva l'attitudine delle donne all'esercizio di una determinata

funzione pubblica, dall'altro lato le escludeva laddove superassero una certa soglia numerica (a differenza di quanto previsto per gli uomini). A tale proposito la Corte costituzionale ritiene che l'asserita «contraddizione non esiste»: la «capacità delle donne è stata in pieno riconosciuta» e le «limitazioni numeriche si ispirano ad un altro criterio, che è quello volto al buon funzionamento del collegio giudicante».

Da ultimo la Corte tiene anche a sottolineare che non risulta, «né dalla lettera delle disposizioni in esame né dai lavori preparatori, né soprattutto dallo spirito della legge, che il presupposto della limitazione del numero dei giudici popolari di sesso femminile sia dovuto all'idea che i collegi con un numero maggiore di donne abbiano minore dignità di un collegio composto con una maggioranza di uomini».

In ogni caso, come si è mostrato, essa eleva a requisito attitudinario il sesso e, adottando la sola prospettiva formale del principio di uguaglianza, giustifica la censurata limitazione numerica per la partecipazione delle donne nei collegi giudicanti¹⁰.

3. ...all'«irrimediabile contrasto» con l'art. 51 Cost. dell'esclusione delle donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici...

Un notevole mutamento nell'interpretazione dei medesimi parametri costituzionali si determina con la nota sentenza n. 33 del 1960, con cui viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 1176 del 1919 (*Norme circa la capacità giuridica della donna*), che escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicassero l'esercizio di diritti e potestà politiche, rispetto all'art. 51, primo comma, Cost.

10 B. Pezzini, *Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960*, op. cit., p. 38, giudica tale decisione «reticente, anzi, reazionaria, resistendo *attivamente* alla novità», con correlato «ridimensionamento del precetto di uguaglianza» che conduce a non cogliere la «necessità di garantire in modo più effettivo e circostanziato l'uguaglianza dei sessi *nella specificità delle condizioni materiali della subordinazione sociale delle donne*». M. D'Amico, *La rappresentanza di genere nelle istituzioni. Strumenti di riequilibrio*, in M. D'Amico, S. Leone (a cura di), *La donna dalla fragilità alla pienezza dei diritti?*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 45, sottolinea come sia «evidente che non vi era motivo di porre un tetto massimo alla presenza femminile se non appunto perché si era convinti, sulla base di un diffuso pregiudizio, che le donne non erano idonee a svolgere quella specifica attività». S. Leone, *L'equilibrio di genere negli organi politici. Misure promozionali e principi costituzionali*, Milano, FrancoAngeli, 2013, p. 23, rileva come la limitazione numerica per le donne producesse «un'illusione ottica, giacché la legge oggetto di sindacato impediva che il collegio si componesse in prevalenza di donne, ma non escludeva affatto che ne potessero fare addirittura solo parte uomini». Ecco che l'A. sottolinea come proprio in questa riflessione risieda la «conferma di quel che la Corte costituzionale invece negava, e cioè che il fondamento della norma era proprio la considerazione della minore capacità delle donne, o, piuttosto ancora, l'idea che un collegio costituito quasi esclusivamente da donne non fosse sufficientemente autorevole».

Con questa storica (e peraltro molto concisa e stringata) decisione¹¹, la Corte inverte il proprio orientamento espresso nella pronuncia precedente, ritenendo che «una norma che consiste nello escludere le donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici» deve essere «dichiarata incostituzionale per l'irrimediabile contrasto in cui si pone con l'art. 51» Cost., che «proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all'uno e all'altro sesso in condizioni di eguaglianza». La Corte esplicita come non possa esservi dubbio che una disposizione di tale portata sia incostituzionale, avendo peraltro già chiarito che «la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge», e avendo posto in stretta correlazione l'art. 3 Cost. e l'art. 51 Cost., che del primo «è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma».

Alla luce di questa chiara premessa interpretativa, la Corte torna esplicitamente sull'espressione relativa ai «requisiti», confrontandosi direttamente con il proprio precedente: dice la Corte che l'interpretazione adombrata dall'Avvocatura generale dello Stato secondo cui la sentenza n. 56 del 1958, invece, avrebbe consentito di stabilire da parte del legislatore «esclusioni o ammissioni a pubblici uffici, muovendo dall'appartenenza all'uno o all'altro sesso di coloro che aspirano ad accedervi», non è corretta.

Per supportare simile conclusione, con cui la Corte tenta di chiarire e attenuare il proprio precedente¹², essa ricorre a una argomentazione che, in ogni caso, non risulta del tutto lineare e che, anzi, appare in qualche misura confermare – se non forse, addirittura, accentuare – l'assunzione del sesso quale requisito attitudinario potenzialmente idoneo a introdurre trattamenti differenziati.

La Corte, infatti, in un noto passo della pronuncia afferma che l'inciso che si riferisce ai requisiti stabiliti dalla legge «non sta punto a significare che il

11 A commento della sentenza n. 33 si vedano le riflessioni di S. Sciarra, *'Effetto farfalla'. La sentenza n. 33 del 1960*, in *Osservatorio costituzionale*, 2021, V, pp. 49 ss., M. D'Amico, *La rappresentanza di genere nelle istituzioni. Strumenti di riequilibrio*, op. cit., e, prima ancora, V. Crisafulli, *Eguaglianza dei sessi e requisiti attitudinari nell'ammissione ai pubblici uffici*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1960, pp. 564 ss.

12 A tale proposito B. Pezzini, *Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960*, op. cit., p. 42, osserva che la «discontinuità rispetto al precedente viene costruita secondo il modello argomentativo in termini di “distinguishing”, piuttosto che come “reivirement”»: se nel 1958 il sesso femminile era stato considerato «come *inidoneità specifica* per una minore attitudine delle donne tale da pregiudicare lo svolgimento di un'attività pubblica», nel 1960 sarebbe venuta in rilievo «un'*inidoneità generalizzata* del sesso femminile che non appare razionalmente giustificabile». Secondo l'A., addirittura, la Corte avrebbe fatto «un passo indietro rispetto alla Assemblea Costituente»: acutamente si osserva che non deve ingannare «l'apparente neutralità o bidirezionalità dell'argomento: [...] l'attitudine maschile è già stata presunta – per così dire, *originariamente* – all'atto stesso in cui nell'ordinamento si sono costituite posizioni, carriere, cariche e uffici modellandoli sull'unico riferimento al soggetto di sesso maschile che avrebbe potuto ricoprirli. È il solo sesso femminile sulla cui idoneità ci si interroga» (*ivi*, p. 42 s.).

legislatore ordinario possa, senza limiti alla sua discrezionalità, dettare norme atinenti al requisito del sesso, ma vuol dire soltanto che il legislatore può assumere, in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell'eguaglianza, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario, come condizione, cioè, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneità degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell'ufficio pubblico: un'idoneità che manca agli appartenenti all'altro sesso o è in possesso di costoro in misura minore, tale da far ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l'efficace e regolare svolgimento dell'attività pubblica ne debba soffrire¹³.

La Corte, conseguentemente, perviene alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata perché in essa «il sesso femminile è assunto come tale a fondamento di incapacità o di minore capacità, non già a requisito di idoneità attitudinale, per una categoria amplissima di pubblici uffici», oltre che di «incerta definizione e, in conseguenza, di vaghi confini». Oggetto di censura, infatti, è il meccanismo generalizzato e non in via di eccezione e con riguardo a casi concreti: proprio per questo (ma permangono come si sottolineava notevoli profili di criticità e ambiguità nel percorso argomentativo prescelto) l'illegittimità della disposizione risulta «evidente al lume della giurisprudenza» costituzionale.

4. ...fino ad arrivare al «peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza» e alla «completezza di prospettive» derivante dalla diversità di sesso

Come anticipato in premessa, ai fini che in questa sede preme porre in rilievo, sembra particolarmente interessante, dopo aver ripreso alcuni significativi passi delle due sopra citate decisioni della Corte costituzionale, richiamare l'ordinanza n. 172 del 2001 che sembra segnare, benché si tratti di una pronuncia non solo di manifesta infondatezza, ma anche molto stringata, una importante linea evolutiva che contribuisce a sostanziare i contenuti del principio di uguaglianza

13 Rispetto a tale passaggio S. Leone, *L'equilibrio di genere negli organi politici*, op. cit., p. 24, ricostruisce le autorevoli posizioni della dottrina sul passaggio della decisione che si sofferma sull'appartenenza all'uno o all'altro sesso quale requisito attitudinario, per concludere che la Corte costituzionale in questa decisione «non ha accolto [...] la tesi più rigorosa, quella che vieta in radice, e senza deroghe, che tra i requisiti di cui ragiona l'art. 51 Cost. possa annoverarsi il sesso». Peraltro, proprio a seguito di questa decisione venne approvata la legge n. 66 del 1963 (*Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni*), con cui si ammettevano le donne a tutti gli impieghi, a tutte le cariche e professioni: secondo M. D'Amico, *La rappresentanza di genere nelle istituzioni. Strumenti di riequilibrio*, op. cit., p. 47, da questo punto di vista la sentenza n. 33 segna un «passaggio cruciale» per la successiva ammissione delle donne in magistratura, pur denotando la stessa «una qualche resistenza ad una piena affermazione del principio di parità» (*ivi*, p. 46).

costituzionale. L'uguaglianza costituzionale, infatti, è «più complessa della parità: [...] muove dalla non discriminazione, ma va oltre; garantisce pari opportunità; è, soprattutto, consapevole della differenza sessuale, che c'è ed è *originaria* nella natura umana»¹⁴.

In tale occasione la Corte è chiamata a definire la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 3 Cost. sull'art. 2 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 (*Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*), per come successivamente modificato, laddove prevede che il collegio debba essere costituito con la presenza di due componenti privati: uno di sesso maschile e uno di sesso femminile. Il giudice rimettente pone in rilievo il contesto storico in cui tale disposizione è stata approvata, con l'obiettivo di assicurare la presenza femminile nel collegio giudicante quando i giudici togati erano solo uomini a causa del divieto di accesso delle donne alla magistratura. In questa prospettiva, allora, la perdurante distinzione fra i due sessi diventerebbe discriminatoria oltre che anacronistica.

La Corte, come anticipato, dichiara la manifesta infondatezza della questione con un percorso argomentativo che merita di essere precisamente richiamato.

Dopo aver ricordato che la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle corti d'assise e nei tribunali per i minorenni è stata prevista dalla legge n. 1441 del 1956 e dopo aver sottolineato come al legislatore debba riconoscersi un'insindacabile discrezionalità nella scelta fra le diverse composizioni degli organi giurisdizionali, la Corte non rileva il superamento del limite della ragionevolezza, considerato il contesto storico in cui operava l'esclusione delle donne dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali. La stessa norma, peraltro, è rimasta immutata anche a seguito di ulteriori interventi normativi, successivi alla legge n. 66 del 1963 (*Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni*): in particolare, il legislatore ha dato prova di voler mantenere la presenza di due esperti (due giudici onorari di sesso diverso) nella specifica composizione del tribunale per i minorenni «in modo che nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza».

La Corte giunge addirittura ad affermare che un simile risultato positivo «può conseguirsi soltanto con la disposizione in esame, la quale garantisce appunto la diversità di sesso dei componenti laici, consentendo così al tribunale una completezza di prospettive, che potrebbe non verificarsi, ove la composizione laica del collegio non fosse obbligatoriamente differenziata in relazione al detto requisito».

È ulteriormente interessante soffermarsi sull'argomento speso dal giudice rimettente in ordine al carattere anacronistico della previsione: secondo la Corte la *ratio* della norma censurata, invece, non è affatto anacronistica nonostante la sopravvenuta ammissione delle donne in magistratura, assumendo, invece, «un diverso significato, consistente [...] nell'assicurare che le decisioni del tribunale

14 B. Pezzini, *Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960*, op. cit., p. 46.

per i minorenni siano adottate con apporti di carattere scientifico e, al tempo stesso, con una completa proposizione di prospettive e di analisi».

Ecco che, tornando alle osservazioni svolte in premessa, se pure pare che si debba oggi continuare a ragionare di una parità *ambigua*, nella misura in cui alla stessa deve essere ancora data compiuta e soddisfacente attuazione, è possibile intravedere un percorso di concreta implementazione del medesimo principio che lo declini cogliendone la complessità: un principio di pari opportunità e di uguaglianza *complessa*, che si salda con il principio *antisubordinazione*, che, quindi, valorizza le differenze senza neutralizzarle, non solo allontanandosi dal presupposto di fondo di una idoneità maschile data per scontata, ma positivamente affiancando i due sessi (*rectius* generi) al fine di garantire quella *completezza* di prospettive e quel peculiare contributo di *esperienza* e di *sensibilità* di cui ragiona la Corte costituzionale nella pronuncia in commento.